



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel 040 377 2405  
fax 040 377 2446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. 30597/PROD.COMM  
riferimento: **prot. 58209 dd. 11/12/2007**  
allegato  
Trieste, 17 dicembre 2007

Al Comune di

oggetto: **L.R. 29/2005, articolo 67 – Somministrazione alimenti e bevande in stabilimento balneare**

Con la nota sopra emarginata, trasmessa dal Comune in indirizzo, è stato chiesto se gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ove viene svolta, in maniera prevalente, l'attività di stabilimento balneare, quale attività di intrattenimento e svago, possano qualificarsi di tipologia b), ai sensi dell'articolo 67, comma 1, della legge regionale 29/2007.

Il dubbio sorge dal fatto che tali esercizi vengono connotati, ai sensi della disciplina nazionale di cui alla legge 287/1991, articolo 5, comma 2, lettera c), come fattispecie la cui attività di somministrazione risulta, in via esplicita, congiunta a quella prevalente di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Si sottolinea che le sale da ballo, da gioco, i locali notturni e gli stabilimenti balneari si configurano quali esercizi propriamente pubblici, rapportabili a specifiche disposizioni di pubblica sicurezza: art. 86 TULPS le sale da gioco e gli stabilimenti balneari, art. 68 TULPS le sale da ballo ed i locali notturni.

Tra gli "esercizi similari", richiamati nella disposizione statale, configuranti attività comunque assimilabili alle fattispecie citate, a titolo esemplificativo si ricordano le piscine natatorie e gli stabilimenti di bagni pubblici (art. 86 TULPS), nonché gli impianti sportivi, ma solo quelli in cui la gara o la manifestazione agonistica assuma il carattere di intrattenimento pubblico (art. 68 TULPS).

Nell'ordinamento regionale non è avvenuta la tipizzazione esplicita delle attività di intrattenimento e svago, attività che, se prevalenti (superficie almeno pari a tre quarti di quella complessiva: articolo 67, comma 2), determinano la deroga ai limiti di programmazione commerciale (articolo 68, comma 3, lettera a, e 69); proprio per tale motivo, però, la locuzione va intesa ed interpretata in maniera più ampia, ricomprensiva sia delle fattispecie espressamente previste in legge, sia di fattispecie cosiddette "innominate".

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto  
telefono: 040 3772405  
e.mail: [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)